



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Repertorio n. 112.243

Raccolta n. 41.055

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile
(27.04.2021)

in Odolo (BS), via Marconi n. 15.

Avanti a me dottor LUIGI ZAMPAGLIONE, notaio in Vestone ed iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Brescia, alla presenza dei testimoni:

Ghetti Massimo, nato a Capo di Ponte (BS) il 13 agosto 1960 e residente a Capo di Ponte (BS), Via Nazionale n. 4,

Girelli Alessio, nato a Brescia (BS) il 28 giugno 1986, residente in Preseglie (BS), Via Nuova n. 17,

SONO PRESENTI:

BRUNORI RUGGERO, nato a Odolo (BS) l'11 settembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A.,

con sede in Odolo (BS), via Marconi n. 15, capitale sociale 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel registro delle Imprese di Brescia al numero e codice fiscale 01881770174, partita I.V.A. 00661620989, REA n. BS-275187, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2020;

BONOMI ALFREDO, nato a Pertica Bassa (BS) il 28 gennaio 1944, residente a Sabbio Chiese (BS), Via Parrocchiale n.15, codice fiscale BNM LRD 44A28 G475T;

BRUNORI CARLOALBERTO, nato a Brescia il 5 aprile 1993, residente a Odolo (BS) Via Giuseppe Mazzini n.53, codice fiscale BRN CLL 93D05 B157R;

CERQUI LAVINIA ANGELA, nata a Preseglie (BS) il 13 agosto 1951, residente a Preseglie (BS), Via Zelotta n.1, codice fiscale CRQ LNN 51M53 H043F;

OLIVA MARGHERITA, nata a Brescia (BS) il 9 aprile 1984, residente a Odolo (BS), Via Praes n. 10, codice fiscale LVO MGH 84D49 B157S;

PASINI PAOLO, nato a Odolo (BS) l'11 aprile 1966, residente a Salò (BS), Via Umberto I n.5, codice fiscale PSN PLA 66D11 G001S;

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.

Premesso:

- che in data 5 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione di Valsabbia Investimenti S.p.A. delibera di avviare i lavori per la costituzione di una Fondazione, da denominarsi "Fondazione Ferriera Valsabbia", avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Finalità da raggiungersi mediante erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e di sviluppo del territorio locale nonché attraverso la promozione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'evoluzione normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, di cui al D.lgs.

Registrato a BRESCIA

il 13 maggio 2021

al n. 24990 Serie 1T

€. 245,00

117/2017, ha ulteriormente dettagliato l'ambito di operatività che il Fondatore intendeva promuovere e sostenere, formulando una proposta di statuto della costituenda Fondazione in linea con il dettato normativo e con i requisiti per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Tutto ciò premesso:

la società VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A., come sopra rappresentata, mi richiede di ricevere il presente atto in forza del quale

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) La società **VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A.**, come sopra rappresentata, costituisce una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA"

2) La Fondazione ha **sede in ODOLO (BS) via Guglielmo Marconi n. 15.**

La Fondazione, dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore sarà denominata **"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA ETS"**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò comporti modifica dello statuto. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

3) La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo Atto Costitutivo e dallo **Statuto** che, costituito da **n. 17 (diciassette) articoli**, viene dal Fondatore richiedente approvato e allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** per formarne parte sostanziale ed integrante.

4) A costituire il **Fondo di Dotazione iniziale** della Fondazione il Richiedente Fondatore, società VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A., conferisce alla medesima a titolo gratuito la somma complessiva di **Euro 50.000,00** (cinquantamila virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo n. 5206326866 - 00 in data 22 aprile 2021 della "Banca Valsabbina S.C.p.A." - filiale di Odolo (BS), emesso all'ordine della "FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA ETS".

Inoltre, quale **Fondo di Gestione iniziale**, il Richiedente Fondatore, società VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A., conferisce alla medesima Fondazione a titolo gratuito la somma complessiva di **Euro 150.000,00** (centocinquantamila virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo n. 5301013742 - 11 in data 22 aprile 2021 della "Banca Valsabbina S.C.p.A." - filiale di Odolo (BS), emesso all'ordine della "FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA ETS".

La copia fotostatica dei predetti assegni viene allegata al presente atto in un unico inserto sotto la **lettera "B"** per formarne parte sostanziale ed integrante.

I suddetti assegni circolari vengono contestualmente consegnati al Consigliere e Segretario generale signor Pasini Paolo, come infra nominato, che li riceve in custodia sotto la propria responsabilità, con espressa autorizzazione a provvedere al loro versamento su apposito conto corrente bancario intestato alla costituenda Fondazione da attivare una volta venuta ad esistenza la stessa.

Il suddetto Fondatore contribuirà al mantenimento della Dotazione del patrimonio iniziale e/o del Fondo di Gestione iniziale per la durata della fondazione.

5) In ossequio a quanto previsto dall'allegato Statuto, il Richiedente Fondatore, società VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A., procede alla nomina dei primi membri del:

Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ai sensi dell'art. 6 dello Statuto,

composto da **n. 5 (cinque) membri**, in persona dei signori:

- **BONOMI ALFREDO**, come sopra generalizzato, **Presidente**;
- **PASINI PAOLO**, come sopra generalizzato, **Consigliere e Segretario generale**;
- **BRUNORI CARLOALBERTO**, come sopra generalizzato, **Consigliere**;
- **CERQUI LAVINIA ANGELA**, come sopra generalizzata, **Consigliere**;
- **OLIVA MARGHERITA**, come sopra generalizzata, **Consigliere**;

I consiglieri nominati dureranno in carica fino all' approvazione del bilancio del 31 dicembre 2023.

I predetti signori Bonomi Alfredo, Pasini Paolo, Brunori CarloAlberto, Cerqui Lavinia Angela e Oliva Margherita qui presenti, accettano la carica loro conferita, dichiarando che a loro carico non sussistono cause legali di ineleggibilità o decadenza.

Viene altresì istituito l'Organo di Controllo nella figura del solo **Revisore Legale in persona del signor:**

QUAGLIA ANGELO, nato a Brescia il 24 dicembre 1974, con studio in Brescia (BS), Piazza Monsignor G. Almici n. 15, codice fiscale: QGL NGL 74T24 B157U;

iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali, con il n.128993, di cui al D.M. del 9 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.031 del 18 aprile 2003.

Il signor Quaglia Angelo, qui presente, accetta la carica conferita, dichiarando che a suo carico non sussistono cause legali di ineleggibilità o decadenza.

6) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società VALSABBIA INVESTIMENTI S.P.A.

Ai fini della repertoriazione si indicano complessivi Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) , pari al valore del Fondo di Dotazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e ai sensi dell'art. 82, comma 2, del medesimo D.Lgs. 117/2017 non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo Settore.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 11.00.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me Notaio su un foglio per tre pagine intere e fin qui della presente.

Firmato: Ruggero Brunori

Alfredo Bonomi

Carloalberto Brunori

Lavinia Angela Cerqui

Oliva Margherita

Paolo Pasini

Massimo Ghetti, teste
Alessio Girelli, teste
Luigi Zampaglione, notaio.
Vi è sigillo.

Allegato "A" all'atto n. 112.243 di Repertorio Notaio Luigi Zampaglione
STATUTO
"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA"

1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. Su iniziativa della Società Valsabbia Investimenti S.p.A. (di seguito il "**Fondatore**") è costituita una fondazione (di seguito la "**Fondazione**") denominata

"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA".

La Fondazione, dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà denominata "**FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA ETS**".

1.2. La Fondazione ha sede legale in Odolo (BS), Via Guglielmo Marconi n. 15, presso la sede della società Valsabbia Investimenti S.p.A.

1.3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

2. SCOPI

2.1. La Fondazione opera senza fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17, attività di interesse generale mediante erogazioni di denaro, beni o servizi, realizzate anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, pubblici e privati, a sostegno di attività di interesse generale aventi principalmente ad oggetto:

A – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché la promozione, l'organizzazione e il sostegno di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, così come previsto dall'art. 5 D. lgs. 117/2017 lett. f) e i);

B – educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come previsto dall'art. 5 D. lgs 117/2019 lett. d). In particolare s'intendono iniziative a sostegno di (i) organizzazioni che operano a favore delle giovani generazioni e di persone appartenenti a categorie svantaggiate e (ii) attività di interesse generale, con specifica prioritaria attenzione al territorio del Comune di Odolo (BS) e della Valle Sabbia con riferimento principale all'ambito dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, anche attraverso la promozione e la partecipazione a qualificate iniziative a livello scolastico e universitario o ad iniziative di carattere artistico-culturale volte alla creazione di centri di aggregazione giovanile e sociale in generale, con funzioni che possono essere di carattere sia operativo sia erogativo; ciò al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita e stimolarne lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.

2.2. La Fondazione, esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.3. La Fondazione, sempre al fine del perseguimento dei propri scopi, potrà assumere partecipazioni in altri enti ovvero promuovere la costituzione di altre fondazioni od altrimenti prendervi parte, a vario titolo. Inoltre, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili per il conseguimento delle sue finalità o per la conservazione e lo sviluppo del suo

patrimonio.

2.4. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al punto **2.1.**, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire, proporre e dare atto allo svolgimento di tali attività.

3. PATRIMONIO

3.1. Il patrimonio della Fondazione (di seguito il "**Patrimonio**") è costituito dal fondo di dotazione iniziale, come risultante dall'atto costitutivo.

3.2. Il Patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

- a) eventuali avanzi di gestione;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del Patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori od anche per decisione del Consiglio di amministrazione.

3.3. Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto.

3.4. Possono far parte del Patrimonio partecipazioni in enti e società che abbiano ad oggetto l'esercizio d'impresa, al fine di ottenere un congruo reddito, da destinare alle erogazioni previste dagli scopi della Fondazione, compatibile con la conservazione nel lungo periodo del valore delle partecipazioni stesse.

3.5. L'amministrazione del Patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia. La Fondazione non è autorizzata a emettere fideiussioni a favore di terzi.

3.6 Le modificazioni del Patrimonio possono essere deliberate solo con la maggioranza qualificata del 70% dei membri del Consiglio di amministrazione, avendo il voto favorevole del Presidente.

4. RISORSE DI GESTIONE

4.1. Per assicurare il conseguimento dei propri scopi istituzionali ed il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) redditi netti derivanti dall'amministrazione del Patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) eventuali avanzi di gestione non portati ad incremento del Patrimonio;
- c) atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del Patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- e) ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del Patrimonio.

4.2. La Fondazione può svolgere tutte le attività ed iniziative di Raccolta Fondi regolate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

5. ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 CTS

È nominato ed opera in seno alla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni che seguono, un Segretario Generale.

5.2. Le cariche attribuite ai componenti degli Organi della Fondazione saranno ricoperte a titolo gratuito.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di

5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) membri.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza in sede di atto di costituzione della Fondazione, che fissa la durata dell'incarico di ogni Amministratore.

6.3. Il mandato di un Amministratore cessa:

- a) per scadenza del termine di durata della carica;
- b) per dimissioni;
- c) per decesso o per sopravvenuta incapacità dichiarata ai sensi di legge;
- d) per esclusione dovuta ad una decisione del Consiglio d'Amministrazione presa all'unanimità da tutti i membri del Consiglio in carica ad eccezione della persona interessata.

6.4. Alla cessazione dalla carica di un Amministratore per uno dei casi di cui al paragrafo 6.3., lettere b), c) e d), si procede alla sua sostituzione, su proposta deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione con esclusione degli Amministratori cessati, mediante apposita decisione del Fondatore.

6.5. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili alla carica. Gli Amministratori nominati con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.4. durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Amministratore sostituito.

6.6. Nel caso in cui vengano a cessare contemporaneamente almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esso decade interamente ed in tal caso si dovrà procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio da parte del Fondatore.

6.7. Fermo restando che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è determinato in prima istanza in sede di atto di costituzione, nel rispetto del limite massimo e minimo previsto dal precedente paragrafo 6.1, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dopo che siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla sua nomina ai sensi del precedente paragrafo 6.2, potrà stabilire, mediante deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, un incremento del numero degli Amministratori in carica, sempre nel rispetto del limite massimo e minimo previsto dal precedente paragrafo 6.1. Gli Amministratori oggetto di tale incremento saranno nominati mediante apposita decisione del Fondatore, su proposta deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione nella sua composizione originaria.

6.8. Gli Amministratori si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo, competenze, esperienza e professionalità.

6.9. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente e il Segretario Generale. La carica di Presidente e di Segretario Generale hanno la stessa durata della loro carica come Consiglieri.

6.10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche in luogo diverso dalla sede legale purché nell'ambito della Regione Lombardia, mediante invito scritto contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della seduta, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza con modalità che ne attestino l'avvenuta ricezione.

6.11. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo degli Amministratori in carica.

6.12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori. E' ammessa la partecipazione a mezzo

collegamento audio o video-fono, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

6.13. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere di proposta di nomina degli Amministratori sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e sono poi sottoposte all'approvazione del Fondatore.

6.14. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con facoltà di compiere tutte le operazioni utili o necessarie al perseguimento degli scopi della Fondazione ed in particolare:

- a) proporre la nomina degli Amministratori in sostituzione di quelli cessati, da sottoporre all'approvazione da parte del Fondatore;
- b) redigere ed approvare entro il mese di giugno dell'anno successivo il bilancio consuntivo della Fondazione ed entro il mese di dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- c) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- d) stabilire le direttive per la gestione del patrimonio della Fondazione;
- e) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente ovvero ad altri Amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- f) nominare e revocare il Presidente ed il Segretario Generale.

6.15. Il Consiglio d'Amministrazione non è autorizzato a concludere accordi in virtù dei quali la Fondazione agisca come garante dei debiti di una terza parte. La Fondazione non è autorizzata a emettere fidejussioni.

7. RAPPRESENTANZA

7.1. La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione, dunque, sarà rappresentata, nei confronti dei terzi, dal Presidente che a tal fine potrà agire, previa relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli adempimenti di gestione degli aspetti amministrativi e fiscali, viene attribuita in via disgiunta con il Presidente la rappresentanza della Fondazione al Segretario Generale.

7.2. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti, con facoltà di rilasciare procure speciali.

8. PRESIDENTE

8.1. Il Presidente della Fondazione, escluso il primo nominato dal Fondatore con l'atto di costituzione della Fondazione, è eletto nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata del mandato del Presidente, che in ogni caso non potrà eccedere la scadenza della sua nomina quale Consigliere. Il Presidente della Fondazione è rieleggibile a tale carica.

8.2. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale e sovrintende all'andamento della gestione ed all'operato del Segretario Generale.

9. L'ORGANO DI CONTROLLO

9.1 L'organo di controllo è monocratico ovvero composto da 3 (tre) membri effettivi. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

9.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

9.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

9.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche.

9.5 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, ovvero, in alternativa, la Fondazione dovrà nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla menzionata normativa.

9.6 Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo altresì agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

10. SEGRETARIO GENERALE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio, salvo sue dimissioni o eventuale revoca da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario Generale è un componente del Consiglio di Amministrazione.

10.2. Il Segretario Generale provvede alla compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che devono essere approvati dal Consiglio stesso e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo; il Segretario Generale coadiuva altresì il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Consiglio stesso nella preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Infine, il Segretario Generale si occupa della gestione degli aspetti amministrativi e fiscali della Fondazione e coadiuva il Consiglio d'Amministrazione nella predisposizione degli schemi di bilancio nonché nella gestione delle attività della Fondazione.

10.3 Al Segretario Generale compete la supervisione della tenuta della cassa e dei conti della Fondazione ed è responsabile dell'amministrazione e della conservazione dei registri contabili.

10.4. Al Segretario Generale compete altresì sottoscrivere in rappresentanza della Fondazione contratti, impegni di spesa, strumenti di pagamento o comunque qualsiasi atto di ordinaria amministrazione che comporti obblighi finanziari per la Fondazione.

11. BILANCIO D'ESERCIZIO

11.1 La Fondazione redige il bilancio d'esercizio formato da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

11.2 Il bilancio deve essere redatto in ottemperanza e conformità dell'art. 13 d.lgs

117/2017.

11.3 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

12. BILANCIO SOCIALE

12.1 La Fondazione, ove ne sussistano i requisiti di cui all'art. 14 del d.lgs 117/2017 redige il bilancio sociale.

13. LIBRI VERBALI

13.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predisposti e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario Generale, devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico.

13.2. I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti in apposito registro.

14. ESERCIZIO FINANZIARIO

14.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

15. AVANZI DELLA GESTIONE

15.1. Gli avanzi della gestione non destinati all'incremento del Patrimonio devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.2. E' fatto divieto di distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione.

16. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, con il consenso vincolante del Fondatore.

16.2. Tutte le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti e con il consenso vincolante del Fondatore.

16.3. Qualora si addivenisse allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione individuerà un Ente iscritto al RUNTS a cui devolvere l'intero suo patrimonio nell'ambito delle finalità di solidarietà sociale nel medesimo ambito territoriale.

17. NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali vigenti in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.

Firmato: Ruggero Brunori

Alfredo Bonomi

Carloalberto Brunori

Lavinia Angela Cerqui

Oliva Margherita

Paolo Pasini

Alessio Girelli, teste

Massimo Ghetti, teste

Luigi Zampaglione, notaio.

Vi è sigillo.

**Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, con omissione dell'allegato "B", ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Vestone, li 14.06.2023 (quattordici giugno duemilaventitre)**